



Camera Nazionale della Moda Italiana

Indicazioni operative per la redazione di protocolli per la tutela della Salute e Prevenzione del Rischio da contagio Covid-19 nella realizzazione di Sfilate di Moda

REVISIONE 5 DEL 14 FEBBRAIO 2022 VALIDA PER SFILATE/PRESENTAZIONI/EVENTI MODA

"Le indicazioni operative contenute nel documento hanno uno scopo meramente illustrativo e rappresentano un supporto all'interpretazione delle norme per il controllo dell'epidemia COVID-19. Con l'invio / pubblicazione del documento, che non è da considerarsi in alcun modo vincolante, CNMI non intende fornire pareri legali o di altra natura rispetto all'applicazione della normativa e declina ogni responsabilità derivante dall'applicazione, parziale o integrale, delle indicazioni operative ivi contenute. Le indicazioni riportate si riferiscono alle disposizioni normative e regolamentare vigenti all'atto della redazione del presente Documento, che possono subire variazioni o modificazioni. Si raccomanda di verificare la normativa vigente mediante la consultazione sui canali ufficiali previsti."

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Milano
Città Metropolitana

INDICE

1. SCOPO DELLA REVISIONE
2. PREMessa ED INTRODUZIONE
3. DESCRIZIONE DEL SETTORE
4. RUOLI E RESPONSABILITA'
5. INDICAZIONI PER VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER IL PUBBLICO E LAVORATORI
6. INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DI UN PROTOCOLLO SPECIFICO PER L'EVENTO
7. FAQ
8. RIFERIMENTI
9. GRUPPO DI SUPPORTO ALLA STESURA DEL DOCUMENTO

ALLEGATI:

- A1. INDICAZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

1. SCOPO DELLA REVISIONE

La presente revisione 5, del 14 febbraio 2022 è finalizzata all'aggiornamento del documento "Indicazioni operative per la redazione di protocolli per la tutela della Salute e Prevenzione del Rischio da contagio Covid-19 nella realizzazione di Sfilate di Moda" (prima redazione del 18.09.2020, Revisione 1 del 28.01.2021, Revisione 2 del 9.06.2021, Revisione 3 del 23.08.2021, Revisione 4 del 7.01.2022 e Revisione 4.2 del 12.01.2022) alla luce dell'andamento epidemiologico e dalla conseguente evoluzione normativa nazionale e regionale, al fine di poter fornire opportune indicazioni ai soggetti interessati alla realizzazione dei prossimi eventi legati alla Milano Fashion Week. In particolare si deve notare come nonostante nel periodo appena concluso l'andamento epidemiologico nel territorio Italiano si sia aggravato nel corso degli ultimi mesi ed abbia comportato la proroga dello stato di emergenza nazionale fino al 31 marzo 2021, l'attuale andamento epidemiologico è in costante miglioramento giornaliero, con livelli di gestione dell'infezione mitigati dal positivo andamento della campagna vaccinale e dalla corretta applicazione delle misure di contenimento.

Il grado di rischio Regionale, valutato dal Ministero della Salute sulla base degli indicatori individuati dalla normativa vigente, comporta poi l'applicazione di specifiche misure di contenimento riferite appunto alla situazione in essere in ogni territorio. Tali misure sono definite dalla normativa e, in estrema sintesi, si differenziano a seconda della classificazione di cui in precedenza. Per quanto di interesse della presente trattazione si farà riferimento esclusivamente a scenari di rischio rientranti in fascia bianca, fascia gialla e fascia arancione.

In particolare si deve notare che nonostante il Decreto Legge 139/2021, preveda che *"In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata"* **le modificazioni apportate dal Decreto Legge 172/2021 prevedono che "Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della zona bianca"**.

Tale direttiva è altresì avvalorata anche dalle previsioni contenute nelle specifiche Linee Guida del settore, di cui alla Conferenza Stato Regioni del 2 dicembre 2021, che prevedono che si debba *"Definire il numero massimo di presenze contemporanee di spettatori, in base alle disposizioni nazionali vigenti: allo stato attuale, in zona bianca la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata, mentre in zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata, fermo restando quanto previsto dal comma 2bis dell'articolo 9bis decreto legge 52/2021 come modificato dal dl 172/2021"*.

<http://www.regioni.it/newsletter/n-4196/del-03-12-2021/emergenza-covid-19-le-linee-guida-per-le-attivita-economiche-e-sociali-23504/>

Valutando tutte le indicazioni normative sopra riportate, risulta chiaro che l'evolversi dell'impiego delle certificazioni verdi rafforzate da pochissimo diventate obbligatorie per l'accesso a tutte le attività culturali quali eventi, cinema, teatri e spettacoli musicali, porta gli stessi ad essere gestiti anche in zona gialla o arancione, con le medesime restrizioni della zona bianca (capienza al 100%) proprio in applicazione dell'Articolo 9-bis, comma 2-bis del DL 52/2021 (introdotto dal DL172/2021 e supportato delle Ordinanze del Ministero della Salute relative all'applicazione del Green Pass Rafforzato)

Tutto questo determina che con l'applicazione obbligatoria del Green Pass Rafforzato per gli invitati, posti a sedere (no posti standing) e l'uso di mascherina FFP2, tenendo conto del divieto di consumo di cibi e bevande (se in piedi, o seduti ma non distanziati di 1 metro ed in aree apposite), a maggior ragione visto i tempi molto limitati della presenza di pubblico nelle sfilate (circa 30/40 minuti al massimo) sia legittimo il decadimento del distanziamento e che la capienza possa essere al 100%, proprio come confutabile nella tabella del Consiglio dei Ministri per la riattivazione delle attività produttive aggiornata al 10 febbraio 2022.

È quindi parere di chi scrive che, sulla base della normativa vigente e dell'attuale contesto epidemiologico, le sfilate di moda possano effettuarsi in presenza di pubblico esclusivamente con posti a sedere preassegnati in assenza di distanziamento e con capienza al 100% assicurando, oltre a quanto previsto dalle specifiche disposizioni regolamentari sopra citate, il rispetto delle procedure e dei protocolli tesi ad evitare la diffusione del contagio da Covid-19, sia per gli spettatori che per il personale coinvolto (per il quale continua ad essere in vigore il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro nello svolgimento delle attività lavorative), fatta eccezione per le, limitate, attività artistiche che non sono compatibili con tali indicazioni per le quali trovano comunque applicazione le disposizioni speciali già vigenti.

2. PREMESSA ED INTRODUZIONE

Il presente lavoro nasce dall'esigenza di fornire indicazioni operative per la redazione di protocolli per la tutela della Salute e Prevenzione del Rischio contagio Covid-19 agli operatori del settore specializzati nell'organizzazione di Sfilate di Moda, su impulso della Associazione di Settore rappresentata da Camera Nazionale della Moda Italiana, con la collaborazione ed il supporto di ATS Milano Città Metropolitana.

Tale studio tecnico vuole rappresentare una guida ed un supporto alla interpretazione delle recenti norme per il controllo dell'epidemia Covid-19 per consentire lo svolgimento delle sfilate di moda in piena sicurezza e mantenere operativo un indotto di turismo, ospiti e operatori del settore e che rappresenta il motore principale di Milano e di tutta Italia.

3. DESCRIZIONE DEL SETTORE

Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) è un'associazione no-profit fondata nel 1958 per rappresentare, promuovere e supportare i valori e lo sviluppo della moda italiana in Italia e nel mondo. Con sede a Milano, capitale mondiale della moda, l'Associazione rappresenta circa 220 marchi italiani. I membri di CNMI includono alcuni dei più grandi nomi della moda italiana.

I membri della Camera Nazionale della Moda Italiana godono di numerosi servizi, oltre a poter prendere parte a tutti gli eventi e le attività dell'Associazione. La missione di CNMI è supportare l'intera industria della moda italiana nel mondo mantenendo relazioni istituzionali e comunicando i nostri valori e attività.

La strategia operativa e lo sviluppo di CNMI si basano sui seguenti quattro pilastri: sostenibilità, istruzione e giovani designer, digitalizzazione e internazionalizzazione.

Una delle più importanti delle numerose iniziative è l'organizzazione delle settimane della moda di Milano che si svolge quattro volte l'anno a Milano generando un introito di 40 milioni di euro per edizione.

La moda rappresenta la seconda Industria del Paese con un fatturato, nel 2019, di oltre 90 miliardi (moda; gioielli; bigiotteria; cosmesi; occhiali) e l'Italia è primo produttore di moda in Europa (41%) con 30 punti di vantaggio sul secondo paese, la Germania (11%).

4. RUOLI E RESPONSABILITA'

Per quanto riguarda il tema delle responsabilità, l'approccio più corretto prevede la sua declinazione per materia, ovvero in base agli ordinamenti rispetto ai quali assume rilievo la regolamentazione del rischio. Ne conseguono tre ambiti principali: responsabilità amministrativa, civile e penale.

Responsabilità amministrativa

Il mancato rispetto delle misure di contenimento previste dal protocollo o dai disposti normativi citati in premessa determina, in caso di accertamento, l'applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo previsto.

Ciò trova comunque applicazione anche qualora l'evento, per sua natura, non ricada tra quelli per i quali è necessaria specifica autorizzazione di pubblico spettacolo (ex art. 68 TULPS), e quindi di licenza.

Il procedimento sanzionatorio si attiva per il solo fatto che le regole non siano state rispettate, a prescindere dall'esistenza in concreto di una qualche forma di contagio.

Responsabilità civile

Il contrario accade per la responsabilità civile. Per ricondurre ad una responsabilità civile nell'evento di un contagio la causa del contagio rappresenta l'evento lesivo e ne costituisce il presupposto. Solo dopo averlo individuato si potrà cercare il responsabile sulla base dell'imputabilità dell'evento a un determinato soggetto, per dolo o colpa. Ancora successiva è poi la quantificazione del danno risarcibile. Allorché venga accertato che l'evento lesivo si è verificato in occasione di un determinato spettacolo, e venga rilevata al contempo anche la violazione di quelle norme che impongono determinati comportamenti, per l'attribuzione della responsabilità per il caso di contagio, sotto il profilo comportamentale, possono diventare esse stesse il parametro per valutare, in caso di loro violazione, la negligenza del comportamento tenuto.

L'organizzatore sarà quindi responsabile, in caso di riconosciuto contagio diffuso in occasione di uno spettacolo da lui organizzato, nel caso abbia violato leggi e regolamenti (fra cui i protocolli riguardanti l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione), oppure quelle ulteriori norme di comportamento che egli si è autoimposto.

La responsabilità civile può trovare una riduzione del rischio mediante copertura assicurativa. Tale copertura, ovviamente, opererà solo in caso di colpa e non nell'ipotesi di condotta volontariamente difforme alle norme, di legge o di protocollo.

Responsabilità penale

Si potrà avere responsabilità penale in caso di violazione del contenuto dell'autorizzazione di pubblico spettacolo, ovvero di quella parte che detta o richiama prescrizioni preventive della diffusione del virus. Parimenti, assume rilievo sotto il profilo penale anche la violazione delle norme poste a tutela della sicurezza sul lavoro. Si tratta di ipotesi di responsabilità conseguenti alla mera violazione della norma, anche in assenza di contagio, per il solo fatto di aver creato una situazione di pericolo.

Diventano invece penalmente rilevanti quei comportamenti colposi che abbiano generato lesioni gravi o morte. In questo caso è l'evento a generare la responsabilità, ma è indispensabile che esso sia imputabile a chi non ha rispettato la normativa di settore.

Le principali aree di competenza delle responsabilità

In conseguenza di quanto sopra esposto, circa la responsabilità amministrativa, civile e penale, si possono individuare due aree di competenza:

- a) le responsabilità relative alla progettazione, produzione e organizzazione di un evento
- b) le responsabilità derivanti dal rischio contagio CoVid19, sia nella sfera delle attività che riguarda i lavoratori sia in quella che riguarda il pubblico.

Tutto ciò premesso, considerata la peculiarità del settore e delle attività che vengono poste in essere per la realizzazione di una sfilata di moda, tutti i soggetti che a vario titolo rivestono figure di garanzia dovranno porre particolare attenzione ad individuare le opportune misure di prevenzione e contenimento da contagio da Covid-19.

In particolare il soggetto Organizzatore/Committente dovrà predisporre un protocollo di prevenzione del rischio da contagio da Covid-19 specifico per la singola manifestazione e coerente con le attività da realizzarsi.

In particolare il protocollo dovrà riguardare sia le fasi di allestimento e disallestimento sia le fasi di evento, anche con l'eventuale presenza di pubblico.

Come di seguito meglio evidenziato, i contenuti del protocollo e le misure di prevenzione da adottarsi dovranno essere coerenti con le disposizioni legislative emanate e con i riferimenti del singolo settore.

Per quanto riguarda le fasi di allestimento e disallestimento, con specifico riferimento alla tutela dei lavoratori, qualora tali attività ricadano nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 dovrà essere applicato quanto previsto dal protocollo condiviso vigente e riferito ai cantieri edili.

Per tutte le altre attività escluse dal campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 il riferimento è il protocollo condiviso per i luoghi di lavoro vigente.

I contenuti del protocollo e le misure di prevenzione previste devono essere condivisi tra tutti i datori di lavoro o lavoratori autonomi che intervengono nella realizzazione dello stesso. Ogni organizzazione aziendale, a sua volta, dovrà predisporre le opportune procedure interne tese a limitare e contenere la diffusione del contagio da Covid-19.

5. INDICAZIONI PER VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER IL PUBBLICO E LAVORATORI

LAVORATORI

Applicando le indicazioni contenute dal Documento INAIL “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione Aprile 2020” e s.m.i. è possibile sviluppare una corretta valutazione dei rischi specifici relativi alle tre variabili indicate nel documento stesso, nello specifico:

- **ESPOSIZIONE:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative;

Coefficienti di rischio

- 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
- 1 = probabilità medio-bassa;
- 2 = probabilità media;
- 3 = probabilità medio-alta;
- 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

- **PROSSIMITA':** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;

Coefficienti di rischio


- 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
- 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
- 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento;
- 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
- 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).

- **AGGREGAZIONE:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda

Coefficienti di rischio

- 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
- 1.15 = (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
- 1.30 = (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
- 1.50 = (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).

Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.



Aggregazione

Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto

PUBBLICO

Allo stesso modo è possibile applicare le medesime variabili anche nei confronti del pubblico, ad esempio attribuendo casistiche specifiche alle variabili di Esposizione, Prossimità ed Aggregazione.

Qui di seguito si riporta una potenziale valorizzazione di tali variabili:

- **ESPOSIZIONE:** la probabilità del pubblico di venire in contatto con fonti di contagio durante la partecipazione ad un evento, sulla base delle caratteristiche logistiche (era interna e/o esterna) e di capienza;

Coefficienti di rischio

- 0 = probabilità bassa (sfilata in area esterna con capienza fino a 400 persone);
- 1= probabilità medio-bassa (sfilata in area esterna con capienza oltre le 400 persone);
- 2= probabilità media (sfilata in area interna con capienza fino a 200 persone);
- 3= probabilità medio-alta (sfilata in area interna con capienza fino a 400 persone);
- 4= probabilità alta (sfilata in area interna con capienza oltre le 400 persone)

- **PROSSIMITA':** variabile legata alle caratteristiche di gestione degli spazi relativamente alle aree comuni e alla tipologia di distanziamento applicabile a tali aree;


Coefficienti di rischio

- 0= assenza di condivisione di aree comuni;
- 1= condivisione limitata di aree comuni;
- 2= condivisione di spazi comuni che consentono il distanziamento minimo previsto (1 metro)
- 3= condivisione di spazi comuni che consentono il distanziamento minimo previsto ma presentano fattori strutturali che potrebbero generare assembramenti (percorsi di ingresso ed uscita con dimensioni ridotte, percorrenza di corridoi per il passaggio tra sale, impossibilità di realizzazione di percorsi di ingresso ed uscita differenziati, difficoltà di vigilanza delle prescrizioni di tutela dovuti alle caratteristiche degli spazi, etc.);
- 4= condivisione di aree comuni che non consentono il distanziamento minimo previsto (1 metro).

- **AGGREGAZIONE:** introduzione di elementi organizzativi che potrebbero generare fonti di aggregazione prima e/o dopo la sfilata (rinfreschi, brindisi, celebrazioni, presenza di VIP, cene, feste, spettacoli artistici, etc.)

Coefficienti di rischio

- 1.00= assenza di elementi organizzativi ulteriori rispetto alla sfilata;
- 1.15= (+15%)= introduzione di un solo elemento organizzativo aggiuntivo, gestito nel rispetto del distanziamento minimo previsto (es. accoglienza con brindisi di benvenuto servito direttamente alla postazione distanziata dell'invitato; cena placè. etc.);
- 1.30= (+30%)= introduzione di più elementi organizzativi in aggiunta alla sfilata, gestiti nel rispetto del distanziamento minimo previsto;
- 1.50= (+50%)= introduzione di più elementi organizzativi in aggiunta alla sfilata che potrebbero generare assembramenti



Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto

6. INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DI UN PROTOCOLLO SPECIFICO PER L'EVENTO

Le indicazioni per la tutela dei lavoratori e del pubblico sono principalmente legate all'applicazione delle misure di contenimento della diffusione da contagio legato a SARS-CoV2 previste negli atti legislativi nazionali (DPCM, D.L., etc.), dai protocolli stipulati con le parti sociali e dalle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali emanate dal sistema delle Regioni.

Come precedentemente citato il soggetto Organizzatore/Committente dovrà predisporre uno specifico protocollo relativo alle misure di contenimento che dovranno essere adottata per il singolo evento.

Il protocollo dovrà dare corretta applicazione alle misure previste dai dispositivi normativi vigenti e, soprattutto, definire le specifiche modalità organizzative, gestionali o tecniche sulla base delle particolari caratteristiche del luogo dove l'evento viene organizzato e delle attività da effettuarsi.

Per quanto riguarda eventuali attività specificatamente normate, quali ad esempio gli acconciatori, gli estetisti o la ristorazione, dovranno essere applicate, almeno, le misure previste dalle disposizioni Regionali, eventualmente implementate da misure maggiormente tutelanti.

Il protocollo dovrà contenere, almeno, le seguenti indicazioni:

- Descrizione dei luoghi e delle attività
- Ruoli e responsabilità
- Modalità organizzative e di coordinamento
- Valutazione del rischio
- Modalità d'ingresso ed uscita dai luoghi dell'evento
- Controllo della temperatura corporea
- Accesso dei fornitori esterni
- Pulizia e sanificazione
- Precauzioni igieniche personali
- Dispositivi di Protezione Individuale
- Gestione spazi comuni
- Spostamenti interni, riunioni
- Gestione di una persona sintomatica
- Caso di persona positiva a COVID-19
- Sorveglianza sanitaria
- Informazione e formazione
- Gestione delle emergenze e primo soccorso
- Segnaletica
- Schede specifiche per ogni mansione o attività specifica

Ciascuno dei punti sopra indicati dovrà contenere le specifiche procedure o azioni che devono essere adottate nel sito specifico, sulla base delle indicazioni previste dalla legislazione vigente e riferite alle peculiari caratteristiche del luogo dove l'evento viene realizzato, dell'organizzazione e delle peculiari attività da svolgersi.

Al fine di ridurre al minimo il rischio di diffusione di contagio da Covid-19, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, si ricorda che vige l'obbligo per tutti gli addetti ai lavori di indossare continuamente la mascherina del tipo chirurgico o FFP2 (fase evento) per tutte le attività che vengono svolte in luoghi chiusi, a prescindere dal mantenimento del distanziamento personale.

Analogamente gli invitati, pubblico, dovranno indossare la mascherina FFP2 durante tutto il tempo di permanenza all'evento.

Qualora la sfilata preveda la presenza di persone invitate ad assistervi, nei limiti previsti dalla vigente normativa, è fondamentale che le scelte progettuali e realizzative dell'evento siano basate su un approccio al rischio consapevolmente applicato a tutte le fasi di sfilata, sia esse relative alla fase di progettazione, allestimento e svolgimento della sfilata.

La presenza di pubblico, infatti, può aumentare considerevolmente la classe di rischio dell'evento e moltiplicare la probabilità di diffusione del contagio.

Il protocollo dovrà quindi porre particolare attenzione alla gestione dei soggetti invitati, al fine di assicurare la tutela sanitaria e la corretta applicazione delle misure di contenimento.

Si riportano qui di seguito alcuni spunti di valutazione relativi ai molteplici fattori di attenzione da mettere in atto:

- scelta della location più adatta alla sfilata o all'evento;
- valutazione della massima capienza applicabile, anche in assenza di una specifica limitazione legislativa, alla luce di una maggior tutela dei partecipanti;
- valutazione delle caratteristiche tecniche d'aerazione naturale e/o forzata dei locali;
- progettazione della platea nel rispetto delle norme per la tutela della Salute e Prevenzione del rischio da contagio Covid-19;
- valutazione dei percorsi a disposizione degli invitati;
- identificazione di un'area di isolamento in caso di ospite che durante la sfilata manifesti sintomi influenzali o l'insorgere di febbre superiore a 37,5°;
- predisposizione delle necessarie misure di controllo all'ingresso anche al fine di evitare assembramenti all'esterno delle location;
- previsione di un adeguato presidio di personale per il controllo e la gestione del rispetto alle prescrizioni da parte del pubblico;
- apposizione delle necessarie informative, segnalazioni e cartellonistiche prescrittive a tutela degli ospiti e dello staff;
- progettazione ed attualizzazione di tutte le necessarie azioni di verifica delle condizioni di salute di ospiti e staff;
- misurazione della temperatura corporea in ingresso se prevista o di maggior tutela;
- predisposizione dei necessari interventi di igienizzazione e sanificazione periodica degli spazi;
- predisposizione e dislocamento negli spazi di un congruo numero di erogatori di liquido igienizzante per le mani;
- valutazione ed apposizione delle necessarie segnalazioni di occupazione sedute consentite in caso di utilizzo di panche, sedute platea e tavoli per cene placè;
- applicazione delle specifiche Linee Guida emanate in caso di somministrazione cibi e bevande;
- Costante utilizzo di mascherine di protezione FFP2 per lavoratori e pubblico

7. FAQ

Nel presente capitolo sono riportate le domande di approfondimento poste più frequentemente:

Domanda 1: E' possibile realizzare sfilate e/o eventi con la presenza di pubblico?

⇒ *Risposta: Sì purché l'evento si svolga in zona bianca, zona gialla, zona arancione e nel rispetto delle limitazioni previste dalla vigente normativa*
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/tabella_attivita_consentite.pdf

Domanda 2: E' possibile realizzare sfilate e/o eventi con la presenza di giornalisti?

⇒ *Risposta: Sì, nel rispetto delle procedure e dei protocolli tesi ad evitare la diffusione del contagio da Covid-19.*

Domanda 3: E' possibile realizzare sfilate e/o eventi con la presenza di buyers?

⇒ *Risposta: Sì, nel rispetto delle procedure e dei protocolli tesi ad evitare la diffusione del contagio da Covid-19.*

Domanda 4: E' possibile realizzare presentazioni moda private?

⇒ *Risposta: La presentazione di moda privata, ossia l'organizzazione di una particolare attività finalizzata al poter esibire la propria collezione ad un limitato numero di soggetti, svolta all'interno della propria maison od in uno spazio esterno privato, non rientra, per le sue caratteristiche, nella definizione di evento o spettacolo. In relazione alla normativa vigente si ritiene che la stessa possa essere effettuata nel rispetto delle attività consentite in relazione alla classificazione di rischio della Regione in cui la presentazione è realizzata (codice dei colori) e di procedure e protocolli tesi ad evitare la diffusione del contagio da Covid-19, con particolare riferimento, tra l'altro, alla riduzione delle presenze contemporanee nel luogo della presentazione nonché privilegiando la modalità da remoto.*

Domanda 5: E' obbligatorio eseguire tamponi rapidi o molecolari per il personale presente alle attività di sfilata od evento?

⇒ *Risposta: Non è previsto alcun obbligo di esecuzione di test al fine di consentire l'accesso al luogo di lavoro. È tuttavia facoltà del Datore di Lavoro ovvero del soggetto responsabile, in accordo con il sistema di prevenzione e protezione aziendale prevedere la possibilità di ricorrere a strumenti di screening preventivi qualora ritenuti utili al fine incrementare le misure di contenimento della diffusione del virus e della tutela della salute dei lavoratori. È quindi possibile proporre al personale la possibilità di partecipare ad una campagna di screening, anche periodica. La partecipazione dovrà essere esclusivamente volontaria e non obbligatoria, e la mancata partecipazione da parte del lavoratore non potrà in nessun caso prevedere discriminazioni o ricadute lavorative. E' fondamentale sottolineare che l'utilizzo dei test non può essere ritenuto sostitutivo o consenta di derogare all'applicazione delle misure fisiche di prevenzione richieste dalla normativa e dai protocolli attualmente vigenti: distanziamento, utilizzo della mascherina, igienizzazione delle mani e degli ambienti di lavoro, etc.*

Domanda 6: E' necessario applicare l'obbligo di verifica Green Pass per gli ospiti di Sfilate / Presentazioni / Eventi privati moda?

⇒ Risposta: Sì, Il Green Pass è obbligatorio per tutti gli eventi pubblici ed è quindi necessario, per equiparazione, anche negli eventi privati di cui in trattazione. Risulta utile specificare che al momento il Green Pass richiesto obbligatoriamente ai soli ospiti partecipanti è di tipo RAFFORZATO, ossia generato da certificato di guarigione o da certificato vaccinale. Si consiglia di controllare gli ulteriori aggiornamenti normativi, che potrebbero prevedere ulteriori indicazioni in merito all'obbligo di GREEN PASS

Domanda 7: E' necessario applicare l'obbligo di verifica Green Pass per i lavoratori di Sfilate / Presentazioni / Eventi privati moda?

⇒ Risposta: Sì, Il Green Pass è attualmente obbligatorio per tutte le attività lavorative e per tutti i lavoratori coinvolti nelle stesse. Risulta utile specificare che al momento il Green Pass richiesto obbligatoriamente ai lavoratori che non abbiano superato i 50 anni di età* (riferimento DL 7 gennaio 2022, n°1) è di tipo BASE, ossia generato da certificato di guarigione, certificato vaccinale o da tampone negativo effettuato nell'arco delle 48 ore precedenti all'attività lavorativa.
*Per i lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età, a decorrere dal 15 febbraio 2022 sarà richiesto il Green Pass Rafforzato. Si consiglia di controllare gli ulteriori aggiornamenti normativi, che potrebbero prevedere ulteriori indicazioni in merito all'obbligo di GREEN PASS

Domanda 8: Quale tipo di mascherina è richiesto per la partecipazione a Sfilate / Presentazioni / Eventi privati moda?

⇒ Risposta: Durante la fase di evento è obbligatoriamente richiesto l'utilizzo di mascherina FFP2 senza valvola sia per pubblico che per lavoratori. Durante le fasi di allestimento e smontaggio è sempre obbligatorio l'uso di mascherina almeno chirurgica in ambiente interno, mentre in esterno dovrà essere utilizzata solo quando non sia possibile garantire il distanziamento sociale.

Domanda 9: Quali sono le modalità da applicare per il corretto controllo del Green Pass e chi sono i soggetti autorizzati a tale verifica?

⇒ Risposta: Il green pass è costituito da un QR Code, che può essere stampato su carta o in formato digitale sul proprio smartphone, che deve essere esibito per il controllo alle persone autorizzate. L'unico strumento di verifica del certificato è la app Verifica C19, che dovrebbe consentire solo di rilevare la validità e l'autenticità del certificato, senza informare quali sono i presupposti sulla base dei quali lo stesso è stato rilasciato. Attualmente il sistema permette una impostazione della verifica sulla base delle due categorie di Green Pass richieste: Green Pass Base (per i lavoratori) e Green Pass Rafforzato (per gli ospiti).

I soggetti autorizzati al controllo del Green Pass sono:

- i pubblici ufficiali,
- il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto in apposito elenco, tenuto – anche in forma telematica – dal prefetto competente per territorio (art. 3, comma 8, legge n. 94/2009, n. 94)
- i titolari, o loro delegati, delle strutture recettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19,

- *il proprietario o il legittimo detentore, o loro delegati, di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso della certificazione verde*
- *i gestori, o loro delegati, delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso della certificazione.*

Il titolare del trattamento è il Ministero della Salute, in persona del ministro pro tempore, ed è presso di lui che pertanto andranno indirizzati eventuali reclami ed esercitati i propri diritti previsti dal GDPR in materia di trattamento dei dati.

Si segnala che in data 10 agosto 2021 è stata emanata un'importante Circolare del Ministro dell'Interno contenente "Disposizioni in merito alla verifica delle certificazioni verdi Covid-19" riportiamo qui di seguito il link per la consultazione del documento.

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-08/circolare_certificazione_verde.pdf

Il titolare del trattamento è il Ministero della Salute, in persona del ministro pro tempore, ed è presso di lui che pertanto andranno indirizzati eventuali reclami ed esercitati i propri diritti previsti dal GDPR in materia di trattamento dei dati.

Domanda 10: Quale durata hanno attualmente le certificazioni verdi Covid-19?

⇒ *Risposta: La durata dei certificati italiani è la seguente:*

- *Per coloro che sono stati identificati come casi accertati **positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino**, è rilasciata, **la certificazione verde COVID-19 avente validità di sei mesi** a decorrere dall'avvenuta guarigione.*
- *Per coloro che sono stati identificati come casi accertati **positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo**, è rilasciata **la certificazione verde COVID-19 che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione** senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.*
- *Per coloro che sono stati identificati come **casi accertati positivi al SARS-CoV-2, con nessuna dose di vaccino**, è rilasciato **il Green Pass rafforzato, della durata di sei mesi.***
- *Per tutti coloro che **non sono casi accertati positivi al SARS-Cov-2**, la certificazione verde ha scadenza:*
 - **ILLIMITATA:** *la certificazione Verde COVID-19, in caso di somministrazione della dose di richiamo (terza dose) successiva al ciclo vaccinale primario, ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.*
 - **SEI MESI:** *per chi ha completato il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose)*

Domanda 11: Quali sono le verifiche su certificati vaccinali previste per i soggetti provenienti da uno Stato estero?

⇒ *Risposta: Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS-Cov-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario anti-SARS-Cov-2 o dall'avvenuta guarigione da COVID-19, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione di cui al comma 2, lettere a), b) e c-bis), c.d. green pass rafforzato, previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare. L'effettuazione del test di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose).*

Nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attività di cui al primo periodo è consentito in ogni caso previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare.

In merito all'accettazione di certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi identificati dall'ordinanza del Ministro della salute del 29/07/2021 e da successive disposizioni normative, per il loro utilizzo sul territorio nazionale per le finalità di cui all'articolo 9, comma 10- bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, così come modificato dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, si rappresenta che, le certificazioni vaccinali, in accordo a quanto indicato dalla Raccomandazione UE n. 2021/816 del 20 maggio 2021, dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:

- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
- dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);
- data/e di somministrazione del vaccino;
- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

Le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue:

- italiano;
- inglese;
- francese;
- spagnolo.

Nel caso in cui certificato non fosse stato rilasciato in una delle quattro lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata. La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 (Certificato COVID digitale dell'UE) emessa dallo Stato italiano. Per gli usi di cui sopra i vaccini ad oggi accettati in Italia e autorizzati da EMA, sono:

- Comirnaty (Pfizer-BioNtech);
- Spikevax (Moderna);
- Vaxzevria (AstraZeneca);
- Janssen (Johnson & Johnson).

Le certificazioni di guarigione dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:

- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
- informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo tampone positivo);
- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

Tutte le certificazioni di guarigione, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere accompagnate da una traduzione giurata.

La validità dei certificati di guarigione è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 (Certificato COVID digitale dell'UE) emessa dallo Stato italiano.

<https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/07/circolare equipollenza certificazioni vaccini e guarigione stati terzi.pdf>

Domanda 12: Quali verifiche sanitarie sono obbligatoriamente richieste agli addetti ai lavori provenienti da paesi esteri?

⇒ Risposta: Le misure obbligatorie richieste al personale proveniente da paesi esteri dipendono dal paese di provenienza e possono comprendere la sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, l'obbligo a sottoporsi a test molecolari o antigenici. Il dettaglio delle misure obbligatorie è definito dalla normativa vigente, mentre per la verifica delle liste utili all'applicazione delle misure obbligatorie è consultabile sul sito di Regione Lombardia.

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/ordinanza-ingresso-italia/ordinanza-ingresso-italia>

Domanda 13: E' possibile realizzare attività di catering per gli ospiti?

⇒ Risposta: Fino alla cessazione dello stato di emergenza, al momento previsto per il 31 marzo 2021, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso negli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso nelle sale teatrali, da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché negli eventi e competizioni sportive al chiuso. Le attività di catering sono autorizzate, nel rispetto delle Linee Guida di cui alla Conferenza Stato Regioni del 2 dicembre 2021, solo negli esercizi che svolgono servizi di ristorazione e che siano quindi realizzati in aree specifiche progettate in forma fissa (ristoranti) o temporanea (catering in evento) nel rispetto degli obblighi di posto fisso di consumazione e distanziamento interpersonale di 1 metro.

<http://www.regioni.it/newsletter/n-4196/del-03-12-2021/emergenza-covid-19-le-linee-guida-per-le-attivita-economiche-e-sociali-23504/>

In particolare si porta all'attenzione che le citate Linee Guida indicano chiaramente che la consumazione dovrebbe avvenire in presenza di punti "statici" distanziati (tavolo, mangiainpiedi, bancone, sedute in stile lounge, etc.), ma anche attraverso la possibile applicazione a terra di punti segnalati distanziati. Il distanziamento tra i soggetti deve essere di almeno 1 metro (da centro seduta a centro seduta) quindi risulta importante procedere ad una attenta progettazione delle sedute consentite, rispetto alla dimensione dei tavoli.

Domanda 14: I soggetti vaccinati con ciclo completo possono essere esonerati dall'applicazione delle misure di contenimento?

⇒ Risposta: No. Sulla base delle attuali conoscenze scientifica e della vigente normativa i soggetti vaccinati con ciclo completo sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di prevenzione e contenimento vigenti, quali ad esempio l'uso delle mascherine, il distanziamento interpersonale e l'applicazione delle regole di igiene delle mani.

Domanda 15: L'aver sottoposto modelle/modelli a tampone rapido od averne verificato il possesso di Green Pass in corso di validità consente la facoltà di poter effettuare shooting di gruppo in assenza di mascherina e distanziamento?

⇒ *Risposta: No, nelle attività di shooting che prevedono l'assenza di mascherina, per esigenze di servizio e per il tempo limitato allo svolgimento del servizio stesso, deve sempre essere garantito il distanziamento minimo di 1 metro. Tale tutela non è sostituita da test sanitari con esito negativo o dalla verifica del possesso di Green Pass. Tutto il personale che dovrà svolgere la propria attività dai modelli privi di mascherina dovrà indossare i DPI previsti dal protocollo di prevenzione del contagio. Per particolari esigenze sceniche è possibile derogare all'obbligo di distanziamento di 1 metro tra il personale in scena, in tale ipotesi si deve far riferimento a quanto previsto nello specifico protocollo redatto per il settore cinematografico/televisivo, raccomandando, in un'ottica di prevenzione generale, di ridurre al minimo il ricorso a tale evenienza.*

Domanda 16: E' al momento previsto un obbligo relativo al distanziamento delle sedute degli ospiti in platea nella realizzazione di sfilate o eventi di moda?

⇒ *Risposta: No, sulla base dell'evoluzione normative e dell'andamento epidemiologico è consentito il decadimento degli obblighi di distanziamento delle sedute in platea. E' importante segnalare che il distanziamento è una misura di tutela che rimane fortemente consigliata al fine di evitare la diffusione del contagio da Covid-19.*

Domanda 17: E' al momento previsto un limite di capienza per la presenza di ospiti in platea nella realizzazione di sfilate o eventi di moda?

⇒ *Risposta: No, sulla base dell'evoluzione normative e dell'andamento epidemiologico è consentita una capienza del 100% nel rispetto delle procedure e dei protocolli tesi ad evitare la diffusione del contagio da Covid-19 (come ad esempio l'obbligo di verifica Green Pass Rafforzato, uso mascherina FFP2 senza valvola, igienizzazione delle mani, verifica ricambi d'aria degli spazi, igienizzazioni delle superfici di contatto, etc.). E' importante segnalare la valutazione della riduzione della capienza massima applicabile è una misura di tutela che rimane fortemente consigliata al fine di evitare la diffusione del contagio da Covid-19.*

Domanda 18: E' possibile prevedere attività di ballo all'interno di eventi di moda?

⇒ *Risposta: Sì, le attività di ballo sono state consentite a partire dal 11 febbraio, nel rispetto delle Linee Guida specifiche per il settore, di cui alla Conferenza Stato Regioni del 2 dicembre 2022. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcuni importanti aspetti da considerare:*

- *la capienza di tali attività è fissata al 50% della capienza massima degli spazi al chiuso ed al 75% all'aperto*
- *la mascherina FFP2 è obbligatoria in tutti gli spazi tranne che per il momento di ballo nel quale però dovrà essere rispettato il distanziamento interpersonale di due metri tra gli invitati*
- *non è consentito il consumo al banco, ma solo al tavolo o postazione distanziata di almeno 1 metro dagli altri invitati*

<http://www.regioni.it/newsletter/n-4196/del-03-12-2021/emergenza-covid-19-le-linee-guida-per-le-attivita-economiche-e-sociali-23504/>

8. RIFERIMENTI NORMATIVI

Nazionali	Regione Lombardia
<ul style="list-style-type: none">• Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18• Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – 14 marzo 2020• DPCM 11 marzo 2020• Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6• DPCM 10 aprile 2020• INAIL Documento tecnico• DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020• Decreto Legge 16 maggio 2020, n.33• DPCM 17 maggio 2020• DPCM 11 giugno 2020• DPCM 14 luglio 2020• DPCM 07 agosto 2020• DPCM 07 settembre 2020• DPCM 13 ottobre 2020• DPCM 18 ottobre 2020• DPCM 24 ottobre 2020• DPCM 03 novembre 2020• DPCM 03 dicembre 2020• Decreto Legge 18 dicembre 2020• DPCM 14 gennaio 2021• DPCM 03 marzo 2021• Decreto Legge 01 aprile 2021, n. 44• Decreto Legge. 22 aprile 2021, n. 52• Decreto Legge 18 maggio 2021, n. 65• Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105• Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111• Decreto Legge. 21 Settembre 2021, n. 127• Decreto Legge 08 Ottobre 2021, n.139• Decreto Legge 26 Novembre 2021, n. 172• Linee Guida CSR del 2 dicembre 2021• Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221• Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229• Decreto Legge 7 gennaio 2022, n.1• Decreto Legge 4 febbraio 2022, n.5• Ordinanza Ministero Salute 8 febbraio 2022	<ul style="list-style-type: none">• Ordinanza 13 maggio 2020, n. 546• Ordinanza 17 maggio 2020, n. 547• Ordinanza 29 maggio 2020, n. 555• Ordinanza 5 giugno 2020, n. 563• Ordinanza 12 giugno 2020, n. 566• Ordinanza 29 giugno 2020, n. 573• Ordinanza 10 luglio 2020, n.579• Ordinanza 14 luglio 2020, n. 580• Ordinanza 31 luglio 2020, n.590• Ordinanza 13 agosto 2020, n.596• Ordinanza 15 agosto 2020, n. 597• Ordinanza 3 settembre 2020, n.599• Ordinanza 10 settembre 2020, n.604• Ordinanza 19 settembre 2020, n. 610• Ordinanza 16 ottobre 2020, n. 620• Ordinanza 21 ottobre 2020, n. 623• Ordinanza 9 dicembre 2020, n.649• Ordinanza 23 dicembre 2020, n.670• Ordinanza 8 gennaio 2021, n.676• Ordinanza 26 gennaio 2021, n. 688• Ordinanza 10 febbraio 2021, n. 699• Ordinanza 16 febbraio 2021, n. 701• Ordinanza 23 febbraio 2021, n. 705• Ordinanza 24 febbraio 2021, n. 706• Ordinanza 27 febbraio 2021, n. 710• Ordinanza 01 marzo 2021, n. 711• Ordinanza 01 marzo 2021, n. 712• Ordinanza 02 marzo 2021, n. 713• Ordinanza 4 marzo 2021, n.714• Ordinanza 01 aprile 2021, n. 733• Ordinanza 09 aprile 2021, n. 738

9. GRUPPO REDAZIONE DEL DOCUMENTO

CAMERA NAZIONALE DELLA MODA ITALIANA

Carlo Capasa

Presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana

Alessandra Panico

Head of Fashion Week Calendar

ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA

Marco Morone

Tecnico della Prevenzione UOC PSAL MILANO

Con la collaborazione di:

Stefano Valsecchi

Consulente dei Servizi di Prevenzione e Protezione

ALLEGATO A1: INDICAZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

Rispetto alle attività di realizzazione sfilata è opportuno segnalare che truccatori, parrucchieri, vestiaristi e modelli sono sicuramente i soggetti più esposti ai rischi legati alla prossimità, a tal scopo detti soggetti dovranno indossare protezioni di livello più alto e porre maggiore attenzione a tutti gli elementi che abbiano contatti “di andata e ritorno”, sarà quindi necessaria una procedura specifica che tuteli al meglio tali mansioni.

Qui di seguito si riporta un elenco esemplificativo delle principali forme di tutela riscontrabili all'interno delle attività di realizzazione di una sfilata di moda:

- applicazione dei Protocolli condivisi di regolazione delle misure per il contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nei cantieri – 14 marzo 2020 e del Documento tecnico INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione aprile 2021;
- igienizzazione e sanificazione degli spazi di lavoro, verifica areazione dei locali;
- misurazione della temperatura corporea in ingresso aree di lavoro;
- progettazione delle postazioni di lavoro al fine di garantirne il distanziamento minimo richiesto (attualmente 1 metro da postazione a postazione);
- obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica di protezione in tutte le fasi di lavoro ed in tutti gli ambienti, FFP2 senza valvola durante l'evento. **ATTENZIONE:** L'unica deroga al distanziamento e uso dei DPI, con applicazione dei protocolli specifici adattati dal mondo dello spettacolo può essere prevista per eventuali soggetti di scena (modelle o ballerini etc.). In questa ultima ipotesi, si potrà trovare una idonea applicazione delle Linee Guida emanate dal sistema delle Regioni e riferite agli attori in scena. E' doveroso segnalare di limitare quanto più possibile tali evenienze;
- obbligo di utilizzo di mascherine con fattore di protezione minimo FFP2 senza valvola e maschere di protezione per gli occhi o, meglio, visiere integrali in ogni caso in cui i lavoratori si trovino a contatto con modelli privi di mascherina per esigenza di servizio (truccatrici, parrucchieri, vestiariste, registi, etc.). Per la corretta applicazione delle misure di tutela fare riferimento alle specifiche Linee Guida emanate dal sistema delle Regioni e relative al settore estetico;
- progettazione e realizzazione delle fasi di line up nel rispetto del distanziamento minimo richiesto (attualmente 1 metro da persona a persona) anche mediante l'utilizzo di segnalazioni a terra per l'identificazione di tale distanziamento. **ATTENZIONE:** tale aspetto assume una fondamentale importanza in caso di line up con modelle prive di mascherina per esigenze di servizio. In tali casi sarà necessario progettare un percorso in passerella che garantisca il distanziamento tra modella e modella, oltre che tra modelle e pubblico. Si ricorda che è fondamentale limitare il più possibile il tempo di rimozione delle mascherine per esigenze sceniche ed in tal senso sarà necessario provvedere alla consegna di mascherine alle modelle non appena rientrate dall'area passerella.
- igienizzazione delle postazioni di lavoro per il trucco e parrucchi, al termine di ogni singolo modello trattato;
- adozione di attrezzature per il trucco, personali per ogni modello (trucchi personali, spatoline monouso per trucchi in crema, scovolini per il mascara monouso o sanificabili, etc.);
- utilizzo di camici e protezioni monouso da cambiare dopo ogni servizio a ciascun modello;
- Limitare il più possibile la presenza di personale non indispensabile all'interno dell'area backstage e provvedere ad una costante areazione dei locali.